



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Decreto Sindacale n. 1 del 10/01/2022

Oggetto: Attribuzione di funzioni di Responsabile e di titolare di posizione organizzativa per anni tre.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50 comma 10) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza della nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 109, comma 2, del citato D.Lgs. che prevede che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Visto l'art.13 – Area delle posizioni organizzative – del CCNL 21.05.2018 che prevede:

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

b) omissis

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

VISTO l'art. 14 del sopra citato CCNL che prevede che gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 14/02/2019 con cui sono state istituite le seguenti posizioni organizzative, **confermando** la precedente struttura organizzativa dell'ente, come segue:

- per lo svolgimento di funzioni di direzione delle rispettive unità organizzative rientranti nella fattispecie di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del CCNL 21/05/2018:

- **Posizione Organizzativa Area tecnica – demografica**
- **Posizione Organizzativa Area finanziaria – tributi**
- **Posizione Organizzativa Area polizia locale**

RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa (art. 14 C.C.N.L. 21.05.2018) e per la graduazione dell'indennità di posizione e di risultato (art. 15 C.C.N.L. 21maggio 2018);

ANALIZZATI i curricula dei dipendenti aventi i requisiti per la nomina a posizione organizzativa e valutato attentamente la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, i requisiti culturali posseduti, le attitudini e le capacità professionali nonché le esperienze acquisite al fine di individuare i dipendenti ritenuti più idonei a ricoprire gli incarichi di responsabile di settore;

VISTA la sentenza della Corte di Cassazione n° 25083 del 10.10.2018 che sostiene che l'applicazione della disposizione contrattuale di conferimento di posizione organizzativa da parte dell'amministrazione non costituisce esercizio di un potere di organizzazione ma "adempimento di un obbligo di ricognizione e di individuazione degli aventi diritto che, trovando fondamento nella disciplina pattizia, non può che avere natura paritetica". **La Corte afferma che, ai fini del conferimento delle posizioni organizzative, l'amministrazione è tenuta al rispetto dei criteri di massima** indicati dalle fonti contrattuali ed all'osservanza delle clausole generali di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., **"senza tuttavia che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, la quale resta**

rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, che non è comunque chiamato a svolgere una valutazione comparativa".

VISTO l'art. 53 c. 23 della L. 23/12/2000 n. 388 (Finanziaria 2001) e s.m.i., che prevede che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche al fine di operare un contenimento della spesa,

possono adottare disposizioni regolamentari e organizzative anche in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 29/1993 e dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale;

Dato Atto che per quanto concerne l'area di Polizia Locale è in atto dal 01.05.2021 una convenzione di vigilanza che dispone all'art.7 comma 3 " il Sindaco del Comune capo convenzione , di concerto con gli altri Comuni convenzionati, nomina il Responsabile del servizio convenzionato di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000 ed in applicazione degli art. 14,15 e 17 del CCN.L. comparto Funzioni Locali 21/05/20218, di norma coincidente con il personale appartenente al Comune capo convenzione stesso";

VISTO l'art. 97, comma 4, lett. d), del t.u.e.l., che prevede che il Segretario Comunale eserciti altre specifiche funzioni conferitegli dal Sindaco, fra cui la responsabilità di area;

RITENUTO, dunque, con il presente decreto, di provvedere ad individuare i responsabili di area e il loro sostituto nei casi di assenza;

VISTO il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.Lgs. 150/2009;

D E C R E T A

- 1) di nominare quali responsabili di settore, titolari di posizioni organizzative per le annualità 2022/2024, ai sensi dell'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, i seguenti dipendenti:
- 2) Area Tecnica/Demografica - Sig.ra Simona Benazzo;
- 3) Area Finanziaria/Tributi - Sig. Stefano Viola ;
- 4) di demandare a quanto disposto nella convenzione di Polizia Municipale la nomina del responsabile del servizio dell'area di Polizia Locale;
- 5) di stabilire che in caso di assenza del responsabile di area le funzioni saranno esercitate dal Segretario Comunale;
- 6) di stabilire le indennità di posizione in base ai criteri adottati dall'Ente con la delibera indicate in premessa come di seguito:

Settore Area Tecnica /Demografica € 11.375,00 su base annua tempo pieno 36h settimanali;

Settore Area Finanziaria/Tributi € 11.375,00 su base annua tempo pieno 36h settimanali;


dando atto che le succitate Indennità di posizione e la conseguente indennità di risultato determinate come previsto dal nuovo CCNL "Comparto funzioni locali", 2016/2018, possono essere revocate nei casi previsti dalla delibera di Giunta Comunale n. 19 del 07/03/2019 con cui sono stati approvati i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Posizione Organizzativa

- 7) di dare atto che l'indennità di risultato è pari a quanto previsto nella sopra citata deliberazione n° 19 del 07/03/2019;

- 8) di dare atto che l'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.

IL SINDACO

Daniela Velea Maria GATTI COMINI



Per ricevuta





Simona Benazzo



Stefano Viola



Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito



**DICHIARAZIONE (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ ED
INCOMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ART.20 DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39
MODIFICATO DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 89**

La sottoscritta Simona Benazzo nata a Pavia il 19/05/1967 titolare dell'incarico di Responsabile incaricato di posizione organizzativa dell'area tecnica-demografica presso il Comune di Valle Salimbene,

- consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- consapevole delle conseguenze di cui all'art. 20, c. 5 del d.lgs. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, di cui ho preso visione.

In particolare, ai fini delle cause di inconferibilità, dichiara:

- o di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 d.lgs. 39/2013);
- o di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 4 del d.lgs. 39/2013;
- o di non trovarsi nelle cause di inconferibilità di cui all'art. 7 del d.lgs. 39/2013.

Ai fini delle cause di incompatibilità dichiara:

- o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9 del d.lgs. 39/2013;
- o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 del d.lgs. 39/2013;
- o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del d.lgs. 39/2013;
- o di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2 e comma 3, del d.lgs. 39/2013.

SI IMPEGNA

ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, a rendere dichiarazione, con cadenza annuale, sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dal citato decreto e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

10/01/2022

FIRMA DEL DICHIARANTE

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia firmata – non autenticata – di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

Ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale de Comune. Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).